DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 119/2008

del 7 novembre 2008

che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) L'allegato XIII dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 104/2008, del 26 settembre 2008 ([1]).

(2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 287/2008 della Commissione, del 28 marzo 2008, relativo alla proroga del periodo di validità di cui all'articolo 2 *quater*, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1702/2003 ([2]),

DECIDE:

Articolo 1

Dopo il punto 66p [Regolamento (CE) n. 1702/2003 della Commissione] dell'allegato XIII dell'accordo, è aggiunto il punto seguente:

«66pa. **32008 R 0287**: Regolamento (CE) n. 287/2008 della Commissione, del 28 marzo 2008, relativo alla proroga del periodo di validità di cui all'articolo 2 *quater*, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1702/2003 (GU L 87 del 29.3.2008, pag. 3).»

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 287/2008 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l'8 novembre 2008, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2008.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

SAS Principe Nikolaus von LIECHTENSTEIN

([1]) GU L 309 del 20.11.2008 , pag. 30.
([2]) GU L 87 del 29.3.2008, pag. 3.
(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.